



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Ufficio B4  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico  
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi  
USCITA - 01/03/2007 - 0002224



Alla Commissione provinciale  
per l'artigianato  
C/O  
Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
07100 SASSARI  
(fax: 079 27 89 64)

**OGGETTO:** attività di installazione di impianti (legge n. 46/90) - Nomina di responsabile tecnico preposto all'attività artigiana - Richiesta parere.

Si fa riferimento al messaggio fax del 26 febbraio 2007, prot. n. 140, con cui è stato posto quesito circa la possibilità, per un'impresa artigiana il cui titolare non sia in possesso del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 3 della legge in oggetto e che intenda iscriversi all'albo delle imprese artigiane o presentare una modifica, denunciando l'inizio dell'attività di installazione di impianti, di nominare un responsabile tecnico come preposto all'attività artigiana.

A tale proposito si deve evidenziare che, trattandosi di questione connessa, in via prevalente, all'applicazione della legge n. 443 del 1985, si verte in materia che esula dalla competenza di questa Direzione generale.

Si rammenta, ad ogni modo, che la questione prospettata da codesta Commissione è già stata oggetto di disamina nella circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998 (punti 5a e 5b). In tale occasione questa Amministrazione non mancò di sottolineare che le argomentazioni ivi contenute in materia di "rapporto di immedesimazione" (ovverosia, circa la possibilità di indicare come preposto alla gestione tecnica un soggetto diverso dal titolare dell'impresa) non potevano ritenersi valide per le imprese individuali artigiane per le quali vige, anzitutto, la disposizione dettata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85 secondo la quale l'imprenditore artigiano è <<colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo>>.

Nella citata circolare n. 3439/C si rammentava, inoltre, come il comma 3 dell'art. 2 della medesima legge n. 443/85 imponga, in capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione ed implichi responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Ufficio B4  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Nella medesima circolare, infine, veniva evidenziato, coerentemente con l'art. 3, comma 2, della ripetuta legge n. 443, che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale.

Non essendo intervenute modifiche alle norme citate, si ritiene che le considerazioni contenute nella circolare in questione mantengano a tutt'oggi la loro validità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dr. Marco Maceroni)

F. to Maceroni